

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilatredici, il giorno ..... del mese di ....., in Napoli, presso la sede dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. (A.R.I.N.), tra: l'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ARIN, in persona del ..... nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929, da una parte

E

la Società ..... (C.F. .... P.I. ....), con sede legale in ....., alla Via ..... nella persona del ..... nato a ....., il giorno ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in prosieguo denominata semplicemente Impresa o Fornitore, dall'altra parte

### PREMESSO CHE

- l'ARIN ha indetto una procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, per l'affidamento della fornitura di energia elettrica sul mercato libero, necessaria al regolare funzionamento dei propri impianti ed uffici;
- l'importo presunto dell'appalto, riferito a n. 12 (dodici) mesi, è stato stimato in € 5.454.597,08 (Lotto 1) ed € 85.732,63 (Lotto 2), rispettivamente, per per consumi complessivi stimati pari a 62.357.200 kWh e 970.073 kWh;
- alla procedura di gara sono stati attribuiti i codici CIG nn. 4747331578 (Lotto 1) e 4747354872 (Lotto 2);

- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. .... del.....;
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I., V Serie Speciale n. .... del.....;
- la procedura di gara, esperita nei giorni ....., come si rileva dai relativi verbali, ha determinato l'aggiudicazione provvisoria del Lotto ..... a favore dell'Impresa, con l'importo globale offerto pari ad € ..... (euro .....), comprensivo degli oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA;
- l'Impresa, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- il Fornitore è regolarmente iscritto nell'elenco istituito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dei venditori di energia elettrica che servono i clienti finali domestici e gli altri clienti finali in bassa tensione;
- il Fornitore è inoltre Utente del Dispacciamento, abilitato dal GME (Gestore Mercato Elettrico) quale Operatore della Borsa dell'Energia Elettrica;
- con deliberazione in data 9 giugno 2006, n. 111/06, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito anche AEEG) ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;
- con deliberazione in data 30 dicembre 2011, n. 198/arg/elt, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2012-2015;

- Terna - Rete Elettrica S.p.A. ha attuato, nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, le condizioni fissate nelle predette deliberazioni;
- il Fornitore ha stipulato un contratto di dispacciamento con Terna, in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n.111/06;
- il Fornitore ha stipulato un contratto di trasporto con ENEL Distribuzione S.p.A., in nome e per conto dell'Azienda, ai sensi della Delibera n. 111/06;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in data 25 gennaio 2008, ha adottato la delibera ARG/elt 4/08, recante regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore.
- l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura della fornitura appaltata, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia - in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 - e da quanto evincesi dalla documentazione prodotta ai fini del presente affidamento;
- l'ARIN, durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, chiederà la rinegoziazione dei prezzi unitari offerti dall'Impresa appaltatrice al fine di mantenerli costantemente, con frequenza mensile, al di sotto dei corrispondenti prezzi di riferimento del contratto CONSIP indicizzato, in ogni mese di osservazione;

➤ all'esito delle procedure autorizzative all'uopo espletate, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto ..... in favore dell'Impresa.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

**ART. 1) PREMESSA**

La narrativa che precede – come pure i documenti e gli allegati ivi richiamati – è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha tra le parti forza vincolante di patto.

**ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda affida in appalto all'Impresa, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, l'esecuzione della fornitura di energia elettrica sul mercato libero, di cui in premessa, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Azienda potrà richiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l'interruzione della fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potrà richiedere l'estensione delle forniture presso siti e/o uffici aggiuntivi alle medesime condizioni offerte.

**ART. 3) CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'appalto, oggetto del presente contratto, è regolato da tutte le norme, patti e condizioni stabiliti nel Bando di Gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto - comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche ed annessi allegati -, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa in segno di integrale accettazione, nell'offerta economica dalla stessa presentata in sede di gara e nelle possibili rinegoziazioni di cui al successivo art. 5.

....., quale legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto dei contenuti delle clausole sottoscritte nella dichiarazione e assunzione di impegno redatta in conformità al Modello Gamma presentato in sede di gara, nonché della sussistenza, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei requisiti per la partecipazione alla gara aggiudicatasi e delle conseguenze cui andrà incontro (risoluzione del presente contratto) in caso di violazione delle clausole ovvero di perdita dei requisiti suddetti.

I succitati Capitolato Speciale di Appalto, Bando di gara, Disciplinare di gara con i relativi allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto, devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

Il rappresentante legale dell'Impresa, nella qualità, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le condizioni e delle modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento della fornitura da erogare, in ossequio a quanto stabilito nei documenti citati al presente articolo 3).

Si evidenzia, inoltre, che:

- l'Impresa si impegna a fornire, fatti salvi impedimenti da parte delle Autorità e Gestori preposti, una quantità di energia che consenta di soddisfare integralmente per tutto il periodo della fornitura le necessità dei siti dell'Azienda oggetto della fornitura.

#### **ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO – PREZZI UNITARI INIZIALI**

L'importo del presente contratto ammonta ad € .....,..... (euro

...../.....), addizionali, imposte ed IVA escluse, per un impiego presunto di energia elettrica (MT e BT) per l'anno 01/03/2013 – 28/02/2014 pari a ..... KWh (Lotto 1, MT) e ..... KWh (Lotto 2, BT).

Il suddetto importo potrà variare in  $\pm 20\%$  in conseguenza di insindacabili esigenze dell'Azienda.

....., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta, tenendo presente che il corrispettivo dell'appalto è quello che risulterà dall'impiego dei prezzi unitari determinati dagli esiti di gara e di seguito trascritti, al netto delle eventuali rinegoziazioni di cui al successivo articolo 5.

Allo stato attuale, non sono stati individuati costi per la sicurezza aggiuntivi necessari all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi di interferenza.

All'energia elettrica effettivamente prelevata nel corso di ciascun mese, verranno applicati i seguenti corrispettivi, salvo eventuali rinegoziazioni di cui in prosieguo:

#### LOTTO 1

- per l'energia prelevata in Media Tensione in F1: ..... €/MWh;
- per l'energia prelevata in Media Tensione in F2: ..... €/MWh;
- per l'energia prelevata in Media Tensione in F3: ..... €/MWh;

#### LOTTO 2

- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F0: ..... €/MWh;
- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F1: ..... €/MWh;
- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F2: ..... €/MWh;

- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F3: .....,.... €/MWh.

#### **ART. 5) RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI UNITARI INIZIALI**

L'ARIN, durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, chiederà la rinegoziazione dei prezzi unitari offerti dall'Impresa appaltatrice al fine di mantenerli costantemente, con frequenza mensile, al di sotto dei corrispondenti prezzi di riferimento del contratto CONSIP indicizzato, in ogni mese di osservazione. L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare la predetta clausola di rinegoziazione dei prezzi offerti, trasmettendo ad ARIN, nei mesi in cui i prezzi inizialmente offerti dovessero essere maggiori dei prezzi CONSIP, i nuovi prezzi rinegoziati che, una volta accettati da ARIN, diventeranno i nuovi prezzi unitari contrattuali.

#### **ART. 6) PREZZI UNITARI - ONERI INCLUSI ED ESCLUSI**

I prezzi unitari – come individuati nel presente contratto e negli allegati – sono comprensivi dei contributi legati alla direttiva europea 2003/87/CE (oneri da quote di emissione di gas serra), dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 40 della deliberazione 111/06 e s.m.i, dei diritti di interconnessione e degli oneri per i certificati verdi per l'energia internazionale, delle quote Import e CIP 6 di cui verranno fornite le deleghe, degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche e amministrative necessarie al subentro nei contratti di fornitura.

Non sono invece compresi nel prezzo:

- gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'AEEG per il periodo di vigenza del contratto e attualmente pari al 2,9% per Alta Tensione e al 5,1% per Media Tensione (Allegato A alla

delibera dell'AEEG n. 05/2004 e s.m.i.), e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura;

- gli oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato dall'AEEG corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
- gli oneri di misura;
- gli oneri di prelievo di energia reattiva;
- gli oneri di sistema così come regolati 2011 dall'AEEG (a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con l'esclusione della componente UC1);
- gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati dall'AEEG;
- le imposte erariali ed addizionali e l'IVA.

#### **ART. 7) ONERI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO DELL'ENERGIA**

In conformità al mandato conferito dall'Azienda, il Fornitore gestirà i contratti di dispacciamento e trasporto per i siti oggetto del presente contratto. Per quanto riguarda gli oneri per il dispacciamento, il Fornitore applicherà all'Azienda i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti dalla Delibera dell'AEEG n. 111/06, mentre i corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto dell'energia, così come definiti dalla Delibera dell'AEEG n. 348/07, corrispondenti alla pertinente opzione tariffaria fissata dal Distributore competente ed applicata per ciascun sito in base all'opzione indicata dall'Azienda, saranno posti dal Fornitore a carico dell'Azienda medesima. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati dal

Fornitore, con separata evidenza, unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del presente contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a servizi diversi da quelli sopra menzionati, tali modifiche ed integrazioni si intenderanno automaticamente inserite nel presente contratto e, pertanto, i conseguenti oneri verranno posti a carico dell'Azienda con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Tuttavia, qualora la disciplina adottata non consentisse la determinazione puntuale degli oneri economici dovuti in relazione al sito fornito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, le Parti definiranno le modalità di applicazione di detta normativa, anche con riferimento ai conseguenti rispettivi obblighi. Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico dell'Azienda i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte.

#### **ART. 8) PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le fatture saranno pagate, tramite bonifici bancari, previa acquisizione di un DURC "regolare" dell'Impresa.

La periodicità della fatturazione dell'energia fornita e degli oneri connessi sarà mensile. Le fatture, alla data di emissione, complete dei relativi dati, saranno disponibili nell'area riservata del portale internet dell'Impresa sul sito web .....

....., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal codice IBAN n. ....  
....., acceso presso .....  
....., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che ..... dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

#### **ART. 9) DURATA**

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi, a decorrere dalle ore 00:00 del 1° marzo 2013 e fino alle ore 24:00 del 28 febbraio 2014.

Il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, su richiesta scritta dell'Azienda inviata al Fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. La proroga non potrà essere superiore a 180 giorni.

#### **ART. 10) RESPONSABILI DEL CONTRATTO – REFERENTI**

Per conto dell'Impresa assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto ....., ne seguirà le attività, sempre per conto dell'Impresa, ....., quale referente per l'Azienda; seguiranno l'appalto, per quest'ultima ....., Responsabile del Procedimento, e ....., quale referente per l'Impresa.

#### **ART. 11) CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

In relazione alla natura dei compiti istituzionali dell'Azienda e delle inderogabili necessità di ridurre al minimo indispensabile qualsiasi interruzione nello svolgimento del servizio pubblico erogato, avuto riguardo al carattere di urgenza di tali commesse, il Fornitore si impegna a dare

esecuzione alla fornitura di cui al presente contratto con priorità su qualsiasi altra fornitura dallo stesso gestita.

Il Fornitore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria, compresi i contratti scaduti e non sostituiti; il Fornitore è altresì tenuto ad osservare le norme e prescrizioni di leggi, regolamenti e contratti collettivi relativi all'assunzione di personale disabile, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le parti convengono, inoltre, che sono a carico del Fornitore tutte le eventuali ulteriori spese non previste dal presente contratto. In caso di mancato soddisfacimento di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, l'Azienda potrà operare le necessarie ritenute sulle somme spettanti.

#### **ART. 12) PENALI**

Per ogni inadempienza rispetto agli standard della fornitura previsti nelle Specifiche Tecniche di cui al precedente art. 3), le parti convengono che si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni infrazione.

#### **ART. 13) CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del rispetto degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, fino alla concorrenza massima di € ..... (euro ...../.....), mediante polizza fideiussoria n. .... emessa dalla ..... in data ....., con effetto dal .....

#### **ART. 14) RISOLUZIONE**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, in danno dell'Impresa, procedendo all'incameramento della cauzione ed all'addebito del maggior onere derivante dalla stipula di un nuovo contratto per il completamento della fornitura, oltre il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti direttamente o indirettamente, dall'Azienda, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- esecuzione della fornitura, per tre volte, anche non consecutive, con modalità non rispondenti alle prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei propri organismi societari;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- qualora l'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- nei casi di imperizia nell'esecuzione della fornitura e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.

L'Azienda, inoltre, si riserva a proprio insindacabile giudizio di interrompere in qualsiasi momento l'emissione di ordinativi di fornitura e di risolvere l'appalto in danno qualora rilevasse ripetuta incuria, negligenza od

intempestività nell'espletamento degli impegni assunti o nei casi di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, rimane, altresì, a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni cagionati, direttamente o indirettamente, all'Azienda in seguito alla mancata o intempestiva fornitura.

E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso, resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente la quantità di fornitura consumata fino alla data effettiva del recesso, senza alcun ulteriore onere o obbligo.

#### **ART. 15) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico dell'Impresa.

#### **ART. 16) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 17) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI**

L'Impresa nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare: 1). effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con l'Azienda e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale; 2). richiederà l'autorizzazione all'Azienda, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della

prestazione, abbia bisogno di svolgere operazioni sui dati personali diverse da quelle strettamente attinenti l'oggetto della prestazione contrattuale; 3). osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati,
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati,
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta,
- uso non consentito dei dati utilizzati;

4). procederà alla comunicazione a terzi dei dati solo qualora sia necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali e nel rispetto delle prescrizioni di legge, garantendosi che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti; 5). avvertirà l'Azienda di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati; 6). all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento, ovvero del rapporto contrattuale, l'Impresa si impegna a restituire i supporti elettronici contenenti i dati personali oggetto del presente contratto o in ogni caso a cancellare qualsiasi copia, cartacea e non, degli stessi dati che fossero stati copiati su sistemi informativi utilizzati per la fornitura in argomento, allo scioglimento del contratto, dando conferma scritta all'Azienda dell'avvenuta eliminazione.

L'Impresa si impegna, infine, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenere l'Azienda indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere

avanzate da terzi ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante della privacy, e si assume ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva, a titolo di dolo o di colpa, anche lieve.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'Impresa, si evidenzia che ognuna di loro nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzioni al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti che, ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso la sede della controparte richiamata nel presente contratto.

**ART. 18) CODICE ETICO E POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELL'AZIENDA**  
....., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad

osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. .... dichiara, inoltre, di aver preso visione e di conoscere la Politica integrata, per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro, di ARIN.

**ART. 19) CLAUSOLA FINALE**

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata di cui in premessa.

Napoli, .....

A.R.I.N. S.p.A.

L'Impresa

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

A.R.I.N. S.p.A.

L'Impresa